

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AGENZIA DI SVILUPPO
RURALE MOLISE GRUPPO DI
AZIONE LOCALE S.C.R.L**



KRZ0W3

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAMPOBASSO (CB) VIA GARIBALDI 46 CAP 86100
Indirizzo PEC	asvir.moligal@interfreepec.it
Numero REA	CB - 122654
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01622170700
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01622170700 Data di iscrizione: 16/09/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/09/2009
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE 2.1 LA SOCIETA' CONSORTILE NON HA SCOPO DI LUCRO E PERTANTO NON PUO' RIPARTIRE UTILI ALLE IMPRESE CONSORZIATE SOTTO QUALSIASI FORMA. ...
Poteri da statuto o da patti sociali	ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 17.1 LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE A SETTE MEMBRI, OVVERO DA UN AMMINISTRATORE UNICO. IL TIPO DI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01622170700
del Registro delle Imprese del MOLISE
Data iscrizione: 16/09/2009

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/09/2009

informazioni costitutive

Sigla della denominazione: A.SVI.R. MOLIGAL S.C.R.L.
Data atto di costituzione: 10/09/2009

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
2.1 LA SOCIETA' CONSORTILE NON HA SCOPO DI LUCRO E PERTANTO NON PUO' RIPARTIRE UTILI ALLE IMPRESE CONSORZIATE SOTTO QUALSIASI FORMA.
2.2 LA SOCIETA' ASSOLVE LO SCOPO CONSORTILE SVOLGENDO LE ATTIVITA' DI SEGUITO ELENcate.

2.3 LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI SOSTENERE E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, IMPRENDITORIALE E OCCUPAZIONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED IN PARTICOLARE NELLE AREE DELLA REGIONE MOLISE, SVOLGENDO LA PROPRIA ATTIVITA' IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI DELLA UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED AI PIANI DI SVILUPPO REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI.

ESSA INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA NELL'AMBITO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE RIENTRANTI NEI PROGRAMMI LEADER O NEI P.O.R., CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO CE N.1698/2005, MA POTRA' AGIRE ANCHE NELL'AMBITO DI ALTRE ATTIVITA' E INIZIATIVE ANALOGHE O AFFINI AI CITATI PROGRAMMI E PIANI DI SVILUPPO O COMUNQUE COERENTI CON IL PROPRIO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' ATTUA LA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO INDICATA DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CITATO, DESTINATA AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.), AL FINE DI REALIZZARE LE STRATEGIE ED I PIANI DI SVILUPPO LOCALE CONFORMI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CITATO E COERENTI CON LA STRATEGIA DEI PROGRAMMI I.C. LEADER, IN MODO DA CONTRIBUIRE A VALORIZZARE I PUNTI DI FORZA DELL'AREA DI AZIONE DI COMPETENZA, SVILUPPANDO PERCORSI DI SVILUPPO INCENTRATI SULLE SPECIFICITA' LOCALI, COMPRENDENTI LA PROMOZIONE E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE DIVERSE PRODUZIONI DELLE AREE RURALI.

LA SOCIETA', ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI OPPORTUNE STRATEGIE E DI PIANI DI SVILUPPO LOCALE E LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI CHE ATTIVINO LE GIUSTE RELAZIONI SUL TERRITORIO, MIRA A SALVAGUARDARE ED INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE, SOPRATTUTTO NEI RIGUARDI DEI GIOVANI E DELLE DONNE. TALI OBIETTIVI POTRANNO ESSERE RAGGIUNTI ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI.

LA SOCIETA' INOLTRE POTRA' INDIRIZZARE PROPRIE INIZIATIVE VOLTE AL SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E TERRITORIALE, SVOLGENDO UN'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PIANI E PROGETTI INTEGRATI IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ED I VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE.

2.4 LA SOCIETA' OPERERA' PRINCIPALMENTE NEI SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITA':

- A) RACCOLTA, CATALOGAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI DEI FENOMENI TERRITORIALI;
- B) ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI I DIVERSI ASPETTI DEL TERRITORIO;
- C) RICERCHE DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITA', PROGETTI DI SVILUPPO, SERVIZI ALLA PROGETTAZIONE;
- D) ANIMAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RURALE;
- E) ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO;
- F) CONCORSO ALLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI;
- G) ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI ALL'OCCUPAZIONE;
- H) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO, AGRITURISTICO E RURALE DELLE AREE DI INTERESSE;
- I) SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE, ARTIGIANE, INDUSTRIALI E DEL TERZIARIO;
- J) VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RURALI, CON VALENZA PRIORITARIA PER QUELLI NATURALI, TIPICI E ORIGINALI;
- K) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE;
- L) TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITA' DELLA VITA, POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE;
- M) COOPERAZIONE TRA TERRITORI RURALI PER ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCOPI SOCIALI;
- N) AZIONI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA POSIZIONE DI DEBOLEZZA CONTRATTUALE ED ECONOMICA DEL CONSUMATORE DELLE AREE RURALI, ATTRAVERSO AZIONI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALL'USO ED AL CONSUMO;
- O) INNOVAZIONE TECNOLOGICA;
- P) STUDI, CONSULENZE E RICERCHE IN CAMPO SOCIO-ECONOMICO, TERRITORIALE ED AMBIENTALE, SEMINARI, CONVEGNI, DIVULGAZIONI;
- Q) GESTIONE DI SERVIZI CONSORTILI IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE;
- R) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE IN MATERIA DI PUBBLICITA', MARKETING, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, RICERCHE DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITA', INFORMATICA, ENERGIA, VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SPERIMENTAZIONE TECNICA, RICERCA E PROGETTAZIONE SOCIO-ECONOMICA, ORGANIZZAZIONE DI RETI DISTRIBUTIVE E DI VENDITA, IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI DI OPERATORI LOCALI INDIVIDUATI;
- S) LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE CON OGNI MEZZO DEI PROPRI PRODOTTI E SERVIZI, ANCHE CON ATTIVITA' EDITORIALE;
- T) INIZIATIVE E COLLABORAZIONI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO,

BIBLIOGRAFICO, FORMATIVO, RIVISTE, BANCHE DATI ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO INERENTE O CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO PERSEGUITE.

2.5 PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI LA SOCIETA' POTRA':

- PARTECIPARE A SOCIETA' DI OGNI GENERE, CONSORZI, PARTNERSHIP, JOINT VENTURE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE, GRUPPI DI AZIONE LOCALE, STIPULARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONTRATTI O CONVENZIONI CON SOCIETA', DITTE O ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELLA REGIONE, NEL TERRITORIO NAZIONALE ED IN EUROPA, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE;

- ESEGUIRE ATTIVITA' E INIZIATIVE INERENTI A PROGRAMMI LEADER SECONDO LA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE E ALTRE INIZIATIVE E PROGETTI DI SVILUPPO E INTERVENTO PROMOSSI DA ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE E SINERGIA CON ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E FORMAZIONE, UNIVERSITA', ENTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

2.6 LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE E ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE OD UTILI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' E OPERAZIONI RISERVATE O VIETATE DALLA LEGGE. PERTANTO ESSA POTRA':

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, LA STIPULA, NEI LIMITI DI LEGGE, DI CONTRATTI DI FRANCHISING, DI LEASING, LA LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA E L'AFFITTO DI BENI MOBILI E IMMOBILI;

- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;

- CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI SOCI E DI TERZI;

- PARTECIPARE AD ALTRI CONSORZI ED A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE;

- ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE, NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI LEGGE.

2.7 LA SOCIETA' NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO QUALI, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

COME DA STATUTO

poteri associati alla carica di Presidente Consiglio Amministrazione

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO COME DA ART.20.1 DELLO STATUTO

poteri da statuto o da patti sociali

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

17.1 LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE A SETTE MEMBRI, OVVERO DA UN AMMINISTRATORE UNICO. IL TIPO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI SONO STABILITI DAI SOCI CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA DEGLI STESSI.

17.2 GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI E SONO RIELEGGIBILI.

17.3 L'ORGANO AMMINISTRATIVO RESTA IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI OPPURE PER LA DURATA STABILITA DAI SOCI IN SEDE DI NOMINA, IN OGNI CASO NON SUPERIORE A TRE ANNI.

17.4 GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO CON DECISIONE DEI SOCI, SALVO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEGLI EVENTUALI DANNI SE LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE NOMINATO A TEMPO DETERMINATO AVVIENE SENZA GIUSTA CAUSA.

17.5 LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE O DIMISSIONI HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' STATO RICOSTITUITO. IN OGNI CASO GLI AMMINISTRATORI RIMASTI IN CARICA, QUELLI CESSATI E L'EVENTUALE ORGANO DI CONTROLLO DEVONO SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEI SOCI LA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

17.6 QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE PER QUALSIASI CAUSA VIENE MENO LA META' DEGLI AMMINISTRATORI DECADE L'INTERO CONSIGLIO.

ARTICOLO 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E HA QUINDI LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI

limitazioni responsabilità dei soci

ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVA IN MODO INDEROGABILE ALLA ASSEMBLEA DEI SOCI.

19.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA NON VI ABBIAM PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA ORDINARIA, NOMINA TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE E PUO' NOMINARE FRA I PROPRI MEMBRI UN VICEPRESIDENTE CHE SOSTITUISCA IL PRESIDENTE NEI CASI DI MANCANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

19.3 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE, INOLTRE, AL SUO INTERNO UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI AI QUALI POTRA' DELEGARE, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI SALVO QUELLE RELATIVE AGLI ATTI DI CUI ALL'ART.2475, COMMA 5? DEL COD. CIV. E QUELLE NON DELEGABILI PER LEGGE.

19.4 L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI "AD NEGOTIA" E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

20.1 ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA LORO CONFERITA, E NEL CASO PREVISTO DAL PUNTO 20.2 AL VICEPRESIDENTE, SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

ART. 10 DECISIONI DEI SOCI

10.1 I SOCI DECIDONO SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' SUGLI ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI O TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOPONGONO ALLA LORO APPROVAZIONE.

IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI:

- A) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO;
 - B) LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - C) LA NOMINA, OVE PREVISTO, DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE;
 - D) LE MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO;
 - E) LE DECISIONI SU OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E/O DEI DIRITTI DEI SOCI.
 - F) LA NOMINA DEI LIQUIDATORI E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.
- 10.2 LE DECISIONI DEI SOCI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D), E) ED F) DEL PRECEDENTE PUNTO 10.1, COSI' COME IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO OPPURE QUANDO LO RICHIEDONO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN NUMERO DI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE, DEVONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO ART.13; NEGLI ALTRI CASI LE DECISIONI DEI SOCI POSSONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, NELLE FORME DI CUI APPRESSO.
- 10.3 NON POSSONO PARTECIPARE ALLE DECISIONI I SOCI MOROSI E I SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI ESPRESSE DISPOSIZIONI DI LEGGE DISPONGONO LA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

L'AGRICOLTURA NEL MOLISE "GIACOMO SEDATI";
"ASSOCIAZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE AMBIENTE "ASIA ONLUS";
"AGENZIA PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";
"CONFCOMMERCIO UNIONE PROVINCIALE COMMERCianti ALTO MOLISE";
"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso Ente Morale"
"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA"
"CENTRO EUROPEO DI RICERCHE PREISTORICHE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA PREISTORICA NELLA PROVINCIA DI ISERNIA (C.E.R.P. DI ISERNIA) ONLUS";
"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA";
"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ISERNIA";
"CONFARTIGIANATO IMPRESE - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI ISERNIA";
"ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE";
"ISTITUTO MOLISANO STUDI E RICERCHE";
"CONFCOOPERATIVE MOLISE UNIONE REGIONALE COOPERATIVE", come sopra rappresentati, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: **""Agenzia di Sviluppo Rurale Molise Gruppo di Azione Locale S.c.r.l.""**, in sigla **"A.SVI.R. MOLIGAL S.c.r.l."**.

Detta società viene costituita ai sensi dell'art. 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile.

2) La sede legale della società è fissata nel Comune di Campobasso.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via Zurlo n. 3. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

3) Scopo e oggetto sociale

2.1 La società consortile non ha scopo di lucro e pertanto non può ripartire utili ai consorziati sotto qualsiasi forma.

2.2 La Società assolve lo scopo consortile svolgendo le attività di seguito elencate.

2.3 La Società ha lo scopo di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazionale sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree della Regione Molise, svolgendo la propria attività in conformità agli obiettivi della Unione Europea e della Repubblica Italiana ed ai piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Essa intende agire in via prioritaria nell'ambito di attività e iniziative rientranti nei Programmi LEADER o nei P.O.R., con particolare riguardo alle misure del Programma di Sviluppo Rurale della

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

Regione Molise disciplinato dal Regolamento CE n.1698/2005, ma potrà agire anche nell'ambito di altre attività e iniziative analoghe o affini ai citati programmi e piani di sviluppo o comunque coerenti con il proprio scopo sociale.

La Società attua la forma di partenariato pubblico - privato indicata dal Programma di Sviluppo Rurale citato, destinata ad esercitare la funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), al fine di realizzare le strategie ed i piani di sviluppo locale conformi agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale citato e coerenti con la strategia dei Programmi I.C. LEADER, in modo da contribuire a valorizzare i punti di forza dell'area di azione di competenza, sviluppando percorsi di sviluppo incentrati sulle specificità locali, comprendenti la promozione e la diversificazione delle diverse produzioni delle aree rurali.

La società, attraverso la definizione di opportune strategie e di piani di sviluppo locale e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi che attivino le giuste relazioni sul territorio, mira a salvaguardare ed incrementare l'occupazione, soprattutto nei riguardi dei giovani e delle donne.

Tali obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso il ricorso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

2.4 La società opererà principalmente nei seguenti settori di attività:

- a) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- b) organizzazione ed utilizzo delle informazioni concernenti i diversi aspetti del territorio;
- c) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- d) animazione, promozione e sviluppo rurale;
- e) assistenza tecnica allo sviluppo;
- f) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- g) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- h) promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e rurale delle aree di interesse;
- i) sostegno ed assistenza alle micro, piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- j) valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti rurali, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici e originali;
- k) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- l) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

m) cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;
n) azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di formazione, informazione ed educazione all'uso ed al consumo;
o) innovazione tecnologica;
p) studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, seminari, convegni, divulgazioni;
q) gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
r) servizi di supporto alle imprese in materia di pubblicità, marketing, informazione, comunicazione, ricerche di mercato, studi di fattibilità, informatica, energia, valutazione di impatto ambientale, ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica, ricerca e progettazione socio-economica, organizzazione di reti distributive e di vendita, immissione sul mercato di prodotti di operatori locali individuati;
s) la promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e servizi, anche con attività editoriale;
t) iniziative e collaborazioni per la produzione di materiale didattico, bibliografico, formativo, riviste, banche dati ed altro materiale informativo inerente o connesso alle attività di promozione e sviluppo perseguite.

2.5 Per il conseguimento degli scopi statutari la società potrà:

- partecipare a società di ogni genere, consorzi, partnership, joint venture, associazioni temporanee di imprese, gruppi di azione locale, stipulare accordi di collaborazione, contratti o convenzioni con società, ditte o enti pubblici e privati, nella regione, nel territorio nazionale ed in Europa, nel rispetto delle norme di legge;
- eseguire attività e iniziative inerenti a programmi Leader secondo la normativa comunitaria vigente e altre iniziative e progetti di sviluppo e intervento promossi da enti nazionali, regionali e locali, anche in collaborazione e sinergia con istituti ed enti di ricerca e formazione, università, enti pubblici, amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria.

2.6 La società potrà compiere ogni operazione e attività ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività e operazioni riservate o vietate dalla legge. Pertanto essa potrà:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la stipula, nei limiti di legge, di contratti di franchising, di leasing, la locazione anche finanziaria e l'affitto di beni mobili e immobili;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di soci e di terzi;

- partecipare ad altri consorzi ed a raggruppamenti di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese costituite o costituende, nel rispetto dei vincoli di legge.

2.7 La società non potrà comunque esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico quali, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

4) Il capitale sociale è di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) ed è sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- dal socio "MOLISE MANAGEMENT S.r.l." per una quota di Euro 13.000,00;

- dal socio "MOLI.G.A.L. - Molise Gruppo Azione Locale" per una quota di Euro 10.400,00;

- dal socio "MOLISE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA" per una quota di euro 7.800,00;

- dal socio "S.F.I.D.E. - SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" per una quota di euro 5.200,00;

- DAL SOCIO "FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI S.R.L." PER UNA QUOTA DI EURO 2.600,00;

- dal socio AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE "GIACOMO SEDATI" per una quota di euro 2.600,00;

- DAL SOCIO "ASSOCIAZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE AMBIENTE ASIA ONLUS" per una quota di euro 4.160,00;

- dal socio "AGENZIA PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" per una quota di euro 1.040,00;

- dal socio CONFCOMMERCIO UNIONE PROVINCIALE COMMERCianti ALTO MOLISE per una quota di euro 520,00;

- dal socio ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso Ente Morale per una quota di euro 520,00;

- DAL SOCIO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA PER UNA QUOTA DI EURO 520,00;

- dal socio "CENTRO EUROPEO DI RICERCHE PREISTORICHE: sviluppo e valorizzazione della ricerca preistorica nella Provincia di Isernia (C.E.R.P. di Isernia) - ONLUS" per una quota di euro 520,00;

- dal socio "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA" per una quota di euro 520,00;

- dal socio "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ISERNIA" per una quota di euro 520,00;

- dal socio CONFARTIGIANATO IMPRESE - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI ISERNIA per una quota di euro 520,00;

- dal socio ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO,

LAZIO E MOLISE per una quota di euro 520,00;

- dal socio ISTITUTO MOLISANO STUDI E RICERCHE per una quota di euro 520,00;

- dal socio CONFCOOPERATIVE MOLISE UNIONE REGIONALE COOPERATIVE per una quota di euro 520,00.

I soci si obbligano ad effettuare conferimenti in denaro per complessivi Euro 52.000,00 in ragione delle quote di partecipazione da ciascuno sottoscritte.

All'uopo dichiarano e danno atto i costituiti che in data odierna è stata versata presso la Unicredit Banca di Roma s.p.a. Filiale di Campobasso - la somma di euro 24.400,00 corrispondente ad una percentuale del capitale sociale come sopra sottoscritto superiore al 25% (venticinque per cento) come richiesto dalla legge; il tutto come risulta dalle tre ricevute rilasciate in pari data dal predetto Istituto, che i comparenti mi consegnano e che io Notaio allego al presente atto **sotto la lettera B)** in unico fascicolo.

I soci hanno facoltà di apportare alla Società Consortile gli ulteriori mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività, così come meglio disciplinato nello statuto sociale.

5) **L'amministrazione della società spetterà al signor di Niro Nicola - come sopra generalizzato**, il quale potrà compiere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale

Il nominato **amministratore durerà in carica fino al 30 novembre 2009** salvo revoca o dimissioni; lo stesso dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge al riguardo.

6) Il signor di Niro Nicola potrà riscuotere, ad avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese il capitale sociale come sopra versato, con esonero per l'Istituto pagante da ogni responsabilità al riguardo.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

8) La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2100**.

9) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di circa euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

10) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dalle norme contenute oltre che nel presente atto anche nello statuto sociale che i comparenti mi consegnano e che io Notaio allego al presente atto **sotto la lettera C)**, previo mio controllo ai fini dell'omologazione.

Per la delega a margine dei fogli intermedi del presente atto ed allegato statuto vengono delegati i signori Mucci Giuseppe e Lucchese Maurizio.

I costituiti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e confermano e con me No-

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

taio lo sottoscrivono alle ore venti.

Consta di cinque fogli in parte dattiloscritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione ed in parte scritti di mio pugno per facciate diciannove fin qui.

F.to in calce, a margine degli altri fogli e con l'allegato: Paolo NUVOLI, Giovanni FASOLINO, Raffaele MAURO, Emilio ORLANDO, Luigi SCOGNAMIGLIO, Florindo DI LUCENTE, ANGIOLILLI Angelo, Giuseppe PORRAZZO, Luigi BRASIELLO, Angelo IAPAOLO, Antonio DI VINCENZO, MONACO Giovanni, Francesco TOCI, Alessandro ACETO, Michele PAOLANTONIO, Domenico CALLEO, Maurizio LUCCHESI, MUCCI Giuseppe, Nicola DI NIRO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.

ALLEGATO C) ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 11459

STATUTO DI

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Agenzia di Sviluppo Rurale Molise Gruppo di Azione Locale S.c.r.l.", in sigla "A.SVI.R. MOLIGAL S.c.r.l.", ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice civile.

Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 La Società consortile non ha scopo di lucro e pertanto non può ripartire utili alle imprese consorziate sotto qualsiasi forma.

2.2 La Società assolve lo scopo consortile svolgendo le attività di seguito elencate.

2.3 La Società ha lo scopo di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazionale sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree della Regione Molise, svolgendo la propria attività in conformità agli obiettivi della Unione Europea e della Repubblica Italiana ed ai piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Essa intende agire in via prioritaria nell'ambito di attività e iniziative rientranti nei Programmi LEADER o nei P.O.R., con particolare riguardo alle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise disciplinato dal Regolamento CE n.1698/2005, ma potrà agire anche nell'ambito di altre attività e iniziative analoghe o affini ai citati programmi e piani di sviluppo o comunque coerenti con il proprio scopo sociale.

La Società attua la forma di partenariato pubblico - privato indicata dal Programma di Sviluppo Rurale citato, destinata ad esercitare la funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), al fine di realizzare le strategie ed i piani di sviluppo locale conformi agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale citato e coerenti con la strategia dei Programmi I.C. LEADER, in modo da contribuire a valorizzare i punti di forza dell'area di azione di competenza, sviluppando percorsi di sviluppo incentrati sulle specificità locali, comprendenti la promozione e la diversificazione delle diverse produzioni delle aree rurali.

La società, attraverso la definizione di opportune strategie e di piani di sviluppo locale e la sperimentazione di nuovi modelli or-

ganizzativi che attivino le giuste relazioni sul territorio, mira a salvaguardare ed incrementare l'occupazione, soprattutto nei riguardi dei giovani e delle donne.

Tali obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso il ricorso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

2.4 La società opererà principalmente nei seguenti settori di attività:

- a) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- b) organizzazione ed utilizzo delle informazioni concernenti i diversi aspetti del territorio;
- c) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- d) animazione, promozione e sviluppo rurale;
- e) assistenza tecnica allo sviluppo;
- f) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- g) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- h) promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e rurale delle aree di interesse;
- i) sostegno ed assistenza alle micro, piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- j) valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti rurali, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici e originali;
- k) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- l) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- m) cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;
- n) azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di formazione, informazione ed educazione all'uso ed al consumo;
- o) innovazione tecnologica;
- p) studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, seminari, convegni, divulgazioni;
- q) gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
- r) servizi di supporto alle imprese in materia di pubblicità, marketing, informazione, comunicazione, ricerche di mercato, studi di fattibilità, informatica, energia, valutazione di impatto ambientale, ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica, ricerca e progettazione socio-economica, organizzazione di

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

reti distributive e di vendita, immissione sul mercato di prodotti di operatori locali individuati;

s) la promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e servizi, anche con attività editoriale;

t) iniziative e collaborazioni per la produzione di materiale didattico, bibliografico, formativo, riviste, banche dati ed altro materiale informativo inerente o connesso alle attività di promozione e sviluppo perseguite.

2.5 Per il conseguimento degli scopi statutari la società potrà:

- partecipare a società di ogni genere, consorzi, partnership, joint venture, associazioni temporanee di imprese, gruppi di azione locale, stipulare accordi di collaborazione, contratti o convenzioni con società, ditte o enti pubblici e privati, nella regione, nel territorio nazionale ed in Europa, nel rispetto delle norme di legge;

- eseguire attività e iniziative inerenti a programmi Leader secondo la normativa comunitaria vigente e altre iniziative e progetti di sviluppo e intervento promossi da enti nazionali, regionali e locali, anche in collaborazione e sinergia con istituti ed enti di ricerca e formazione, università, enti pubblici, amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria.

2.6 La società potrà compiere ogni operazione e attività ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività e operazioni riservate o vietate dalla legge. Pertanto essa potrà:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la stipula, nei limiti di legge, di contratti di franchising, di leasing, la locazione anche finanziaria e l'affitto di beni mobili e immobili;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di soci e di terzi;

- partecipare ad altri consorzi ed a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese costituite o costituende, nel rispetto dei vincoli di legge.

2.7 La società non potrà comunque esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico quali, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

Articolo 3 - Sede

3.1 La sede sociale è stabilita nel Comune di Campobasso, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice civile e della legislazione in materia.

3.2 Con decisione dell'organo amministrativo la Società può tra-

sferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1, istituire o sopprimere succursali, agenzie, uffici, depositi, rappresentanze ed altre unità locali anche in altro comune; spetta invece alla decisione dei Soci il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 3.1 e l'istituzione di sedi secondarie, il cui trasferimento è regolato come per la sede principale.

Articolo 4 - Durata

4.1 La Società consortile avrà durata sino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

4.2 La Società potrà essere anticipatamente sciolta con le modalità e nei termini di legge.

Articolo 5 - Capitale sociale, soci, conferimenti

5.1 Il capitale sociale è di €.52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) ed è diviso in quote ai sensi degli artt.2462 e seguenti cod. civ.. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

5.2 Può essere oggetto di conferimento qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione. I soci avranno diritto di sottoscrivere le quote eventualmente non optate dagli altri soci nei termini e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'assemblea.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere ommesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

5.5 Per le attività svolte dalla Società per conto dei Consorziati, questi possono essere chiamati ad adempiere al conferimento di prestazioni accessorie, da stabilirsi preventivamente con decisione dei soci; tali prestazioni possono anche consistere nel garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Società per loro conto, nei confronti di banche finanziatrici, di compagnie assicuratrici e/o di terzi.

5.6 I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio, mediante quote ordinarie di gestione, previa decisione dei soci da adottarsi sulla scorta di un budget di previsione ovvero in base al bilancio consuntivo, entrambi redatti dall'organo amministrativo. Ciascun socio risponde per le quote ordinarie di gestione se e nella misura in cui lo stesso socio vota favorevolmente alla erogazione delle quote in favore della Società.

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

5.7 L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 5.4 e 5.5 determina la decadenza del Socio consorziato, che viene accertata con le modalità di cui al successivo articolo 26.

5.8 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale sono indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione al capitale di spettanza di ciascuno, i versamenti effettuati sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci.

5.9 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

5.10 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6 – Soci

6.1 Possono far parte della Società consortile società, cooperative, associazioni, consorzi, enti pubblici e privati, imprenditori e professionisti singoli, collettivi e associati, enti pubblici locali ed istituzionali, banche ed istituti finanziari, università, enti ed istituti di ricerca, enti di formazione, associazioni di categoria ed enti portatori di interessi pubblici diffusi ed ogni altro soggetto che operi in settori di attività affini allo scopo sociale per le quali la norme comunitarie, nazionali, regionali o locali ammettano la partecipazione alla Società.

6.2 Chi desidera divenire socio della Società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

6.3 La domanda, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dovrà indicare: a) la denominazione o ragione sociale, il domicilio, i dati anagrafici e fiscali e l'attività esercitata; b) la dichiarazione di accettazione dello Statuto consortile, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte da parte degli organi sociali; c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

6.4 Alla domanda si dovrà allegare altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri a lui riconosciuti.

6.5 L'organo amministrativo si esprime sull'idoneità del soggetto richiedente e sulla ammissibilità della richiesta.

Sull'ammissione delibera l'Assemblea dei Consorziati.

6.6 Qualora in accoglimento della domanda si decida di procedere ad un aumento del capitale sociale, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

6.7 Per l'ammissione del nuovo socio mediante trasferimento a suo favore di parte delle quote degli altri consorziati, è necessaria la decisione unanime di tutti i soci con la quale ciascun Consorzio si impegna a cedere parte delle proprie quote al richiedente; la cessione può avvenire anche non in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al fondo consortile.

6.8 Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione dello accoglimento, a versare le quote sociali ed una quota di ammissione, nella misura determinata da parte del Consiglio di amministrazione in rapporto al patrimonio della società.

6.9 L'ammissione diverrà efficace previo versamento delle quote sottoscritte, con l'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 7 - Prelazione

7.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione, salvo il caso di successione.

7.2 A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

7.3 L'organo amministrativo della Società decide sulla proposta e ne da comunicazione agli altri soci entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, con raccomandata a.r., allegando la richiesta del proponente. Tale comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti degli altri soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente ed alla Società la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

7.4 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

7.5 La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere la sua quota al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione, previo consenso motivato dell'organo amministrativo, consenso che potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il possibile acquirente non possieda i requisiti soggettivi necessari. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

7.6 Il diritto di prelazione non si applica quando il socio persona fisica trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta, a titolo oneroso o gratuito.

7.7 La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 8 Finanziamento dei soci

8.1 Fermo il disposto dell'art. 2467 cod. civ., i soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale o finanzia-

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

menti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, che non costituiscono raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Tali conferimenti non modificano il numero di quote possedute e non danno diritto a maggiori poteri decisionali.

Articolo 9 – Responsabilità verso i terzi e obblighi dei soci.

9.1 Per le obbligazioni sociali assunte dalla Società consortile in nome e per conto proprio, per mezzo dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, risponde esclusivamente la Società con il proprio patrimonio.

9.2 Per le obbligazioni sociali assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati in base a specifico mandato rispondono questi ultimi in via sussidiaria al patrimonio della Società.

9.3 Con delibera dell'Assemblea dei soci può essere di volta in volta stabilito, a carico di ciascun Socio consorziato, ai sensi dell'articolo 2603, n.3 del Codice civile e con le modalità di cui all'art.5, comma 6 del presente statuto, l'obbligo di mettere a disposizione della Società, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Assemblea dei soci, le risorse occorrenti per la gestione della Società mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 10 – Decisioni dei soci

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) la nomina, ove previsto, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) le decisioni su operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci.
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

10.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente punto 10.1, così come in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.13; negli altri casi le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui appresso.

10.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 11– Consenso espresso per iscritto

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

11.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 10.2, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.

11.2 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le ragioni della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

11.3 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro quindici giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

11.4 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale al numero di quote possedute.

11.6 Le decisioni sono assunte con le stesse maggioranze previste in caso di assemblea.

11.7 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12 – Assemblee dei soci consorziati

12.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

12.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 13 - Convocazione delle Assemblee

13.1 Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata od anche per telefax e/o e-mail o con altro mezzo di co-

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

municazione, purché ne sia assicurata e documentata la ricezione, spediti al domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora previsti per la convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

13.2 Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori in carica e, se nominati, i Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

13.3 È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

13.4 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 14 - Presidente delle Assemblee

14.1 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza di questo, da persona designata dalla Assemblea.

14.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio, scelto dall'Assemblea.

Articolo 15 - Diritto di voto

15.1 Ogni Socio consorziato ha diritto di voto in proporzione alla quota di partecipazione al capitale dallo stesso posseduta.

Il Socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'art. 5 non può esercitare il diritto di voto.

15.2 Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

15.3 Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis, 2° comma, e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società consortile né di altre società da questa controllate.

15.4 Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazio-

ne, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 16 - Deliberazioni assembleari

16.1 L'Assemblea, chiamata a deliberare sulle modificazioni dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

Sull'approvazione del bilancio l'Assemblea delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione, a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Negli altri casi l'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

16.2 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dalla assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Articolo 17 - Amministrazione della società

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, ovvero da un Amministratore Unico. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli stessi.

17.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

17.3 L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina, in ogni caso non superiore a tre anni.

17.4 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

17.6 Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Art. 18 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

18.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto appreso oltre che mediante deliberazione collegiale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

nomina.

18.2 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, che ne garantiscano e documentino la ricezione.

18.3 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

18.4 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma quinto cod. civ., ovvero quando lo richieda uno degli Amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

18.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Poteri degli amministratori

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva in modo inderogabile alla Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nomina tra i suoi membri il Presidente e può nominare fra i propri membri un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di mancanza, assenza o impedimento.

19.3 Il Consiglio di amministrazione può nominare, inoltre, al suo interno uno o più consiglieri delegati ai quali potrà delegare, congiuntamente o disgiuntamente, tutte o parte delle proprie attribuzioni salvo quelle relative agli atti di cui all'art.2475, comma 5° del cod. civ. e quelle non delegabili per legge.

19.4 L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 20 - Rappresentanza della società

20.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti della delega loro conferita, e nel caso previsto dal punto 20.2 al Vicepresidente, spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 21 - Disciplina del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

b) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente o vicepresidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

d) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

f) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

21.2 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato anche tra non componenti del Consiglio stesso.

Articolo 22 - Compensi degli amministratori

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; è facoltà dell'assemblea dei soci attribuire agli amministratori un compenso, sotto forma di indennità annuale ovvero un gettone di presenza, e un'indennità per la cessazione del mandato. L'eventuale compenso ad amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina, nei limiti degli importi complessivamente stabiliti dalla assemblea dei soci.

Articolo 23 - Collegio sindacale e controllo contabile

23.1 Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'As-

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

semblea, si procederà alla nomina di un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, scelto a termini dell'articolo 2398 del Codice civile, e due supplenti.

23.2 In ogni caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.3 Salvi gli obblighi di legge, l'Assemblea, in alternativa al Collegio Sindacale, ha facoltà di nominare un Revisore unico, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.4 Al Collegio sindacale ovvero al Revisore unico, ove nominati, competeranno sia il controllo sulla legalità della amministrazione sia il controllo contabile della Società.

23.5 L'Assemblea determinerà l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi, del Presidente del Collegio sindacale e del Revisore unico. **23.6** Il Collegio sindacale ed il Revisore unico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

23.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 24 - Bilancio

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del cod. civ., da sottoporre alla Assemblea dei Soci consorziati nei termini di legge.

24.3 Ferme le disposizioni del presente Statuto e l'assenza dello scopo di lucro per la Società consortile, gli eventuali avanzi netti di gestione saranno destinati secondo quanto deliberato dalla Assemblea; così pure spetterà all'Assemblea deliberare sulla copertura degli eventuali disavanzi, adottando come base il criterio di proporzionalità rispetto alle quote possedute.

Articolo 25 - Recesso

25.1 I Soci hanno diritto di recedere dalla Società unicamente nei casi previsti dalla legge.

25.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

25.3 Al Socio recedente compete la liquidazione della sua quota da valutarsi in misura proporzionale al valore reale del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso.

so, salvo che il recesso comporti un grave danno per la Società o costituisca causa di scioglimento, nel qual caso il valore della quota di riparto sarà adeguatamente decurtato.

25.4 Per quanto non espressamente sopra previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 del Codice civile.

Il diritto di recesso andrà esercitato nei modi e termini di legge.

Articolo 26 - Esclusione

26.1 Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'articolo 2473-bis del Codice civile.

26.2 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta del capitale non comprendendosi ai fini del calcolo il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

26.3 Al fine della determinazione del rimborso della quota del Socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente.

Articolo 27 - Decadenza

27.1 La decadenza del Socio consorziato è accertata dalla Assemblea dei Soci consorziati nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto, e, in particolare, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie di cui al precedente articolo 5.

27.2 La decadenza è accertata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci consorziati, non computandosi nel numero di questi il Socio da dichiarare decaduto, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al Socio consorziato interessato.

27.3 Entro tale termine il Socio consorziato decaduto può fare opposizione davanti all'autorità giudiziaria competente, la quale può sospendere l'efficacia della pronuncia di accertamento della decadenza.

27.4 Decorso il termine di cui sopra, ove l'efficacia della pronuncia di decadenza non sia stata sospesa dall'autorità giudiziaria, gli Amministratori offrono la quota del Socio decaduto, agli altri Soci consorziati, per il valore patrimoniale netto della Società come per legge e per statuto.

27.5 È tuttavia ammessa la vendita a terzi, nel rispetto del diritto di prelazione di cui al presente Statuto, ove si raggiunga un accordo con il Socio decaduto medesimo.

27.6 Gli Amministratori provvedono quindi, entro i successivi trenta giorni, a versare al Socio consorziato decaduto quanto ricavato dalla vendita.

27.7 Tuttavia, ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del Socio consorziato acquirente nei confronti della Società consortile o della Società consortile nei confronti del Socio consorziato decaduto, questi potranno essere opposti in compensazione, totale o parziale, a valere sul prezzo come sopra determinato.

Articolo 28 - Altre cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un Socio consorziato

Costituiscono inoltre cause di scioglimento automatico del rap-

Statuto aggiornato al 15-09-2009

AGENZIA DI SVILUPPO RURALE MOLISE GRUPPO DI AZIONE L...
Codice fiscale: 01622170700

porto limitatamente al Socio consorziato e producono gli effetti di cui sopra in quanto compatibili con le disposizioni di legge:

- a) la cessazione dell'attività da parte del Socio;
- b) la dichiarazione di fallimento del Socio;
- c) l'assoggettamento del Socio ad altre procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- d) la deliberazione di scioglimento della Società socia o comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previsto dalla legge.

Articolo 29 - Scioglimento della società consortile

29.1 La Società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo Statuto, o per volontà dei Soci manifestata in Assemblea.

29.2 In tal caso l'Assemblea, con la maggioranza di legge, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.

Articolo 30 - Clausola finale e di rinvio

30.1 Qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale

30.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Paolo NUVOLI, Giovanni FASOLINO, Raffaele MAURO, Emilio ORLANDO, Luigi SCOGNAMIGLIO, Florindo DI LUCENTE, ANGIOLILLI Angelo, Giuseppe PORRAZZO, Luigi BRASIELLO, Angelo IAPAOLLO, Antonio DI VINCENZO, MONACO Giovanni, Francesco TOCI, Alessandro ACETO, Michele PAOLANTONIO, Domenico CALLEO, Maurizio LUCHESE, MUCCI Giuseppe, Nicola DI NIRO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.